

**3° LABORATORIO SUL PROCESSO TRIBUTARIO**  
**QUESTIONARIO (2) – Le notifiche nel processo tributario**

(Marco Anzecchino)

Le tematiche concernenti le **notifiche nel processo tributario** riversate nel questionario sono quelle relative:

- alla **nullità della notifica del ricorso introduttivo** (quesito n. 1)
- alla **nullità della notifica dell'atto di appello** (quesito n. 2)
- alla **notifica dell'appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale**, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio (quesito n. 3);
- all'**omesso deposito dell'avviso di ricevimento del ricorso introduttivo o dell'appello** notificati a mezzo del servizio postale (quesito n. 4).

Di seguito: i quesiti, le risposte (in valore assoluto e percentuale)<sup>1</sup> e alcune rapide notazioni.

\* \* \*

**1) La nullità della notifica del ricorso introduttivo:**

Risposta	numero	percentuale
a. <i>non è sanata dalla costituzione della parte resistente</i>	9	7,20%
b. <i>è sanata dalla costituzione della parte resistente con effetto retroattivo</i>	46	36,80%
c. <i>è sanata dalla costituzione della parte resistente</i>	19	15,20%

<sup>1</sup> In evidenza le risposte aderenti all'orientamento prevalente della Suprema Corte.

<i>senza effetto retroattivo</i>		
d. <i>non è sanata dalla costituzione della parte resistente se questa sia avvenuta al solo fine di eccepire la nullità</i>	51	40,80%

Poco più della metà degli intervistati (52%) ha ritenuto la nullità della notifica del ricorso suscettibile di essere senz'altra sanata con la costituzione in giudizio dell'ente impositore, vuoi con effetto retroattivo (36,80%), vuoi senza effetto retroattivo (15,20%).

Poco meno della metà degli intervistati (48%) ha espresso avviso contrario: la nullità non si sana mai (7,20%), ovvero non si sana se parte resistente si è costituita al fine di eccepire la nullità (40,80%).

Quest'ultima indicazione è quella maggiormente condivisa dagli intervistati.

Questa posizione non sembra collimare con il consolidato orientamento della Suprema corte (*ex multis*, Cass. 21-09-2016, n. 18551; 6-03-2009, n. 5508; 4-04-2008, n. 8777; 11-08-2004, n. 15530) che vuole che **nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con effetto retroattivo dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità.**

Questo orientamento si riallaccia a quello, pacifico, che vuole che la costituzione del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva: *ex plurimis*, Cass. civ., sez. I, 02-05-2006, n. 10119 («*Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, 3° comma, c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto*

*introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza»).*

Giova ricordare che, ad avviso della Suprema Corte, tale effetto sanante non si verifica nel caso in cui la parte **non si sia validamente costituita ma si sia limitata a depositare una mera istanza** (Cass. 4-04-2008, n. 8777, cit.).

\* \* \*

**2) In presenza di un'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di appello, il giudice (ammessa risposta plurima):**

Risposta	numero	Percentuale
<i>a. dichiara inammissibile il gravame</i>	44	24,18%
<i>b. ne dispone ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.</i>	42	23,08%
<i>c. ritiene sanata la nullità se la parte intimata si è costituita in giudizio</i>	96	52,75%

Le risposte (multiple) mostrano un'assoluta prevalenza della soluzione *sub c)* (52,75%), da sola o unitamente alla risposta *sub b)*, e, in misura minore, alla risposta *sub a)*.

La soluzione accolta dalla maggioranza degli intervistati collima solo in parte con l'orientamento prevalente della Suprema Corte, che ritiene che **la costituzione della parte appellata valga a sanare la nullità dell'appello**, ma, allo stesso tempo, ammette che, ove ciò non accada, **si trovi rimedio al vizio mediante l'esercizio del potere di cui all'art. 291 c.p.c.** (Cass. civ., sez. trib., 06-05-2015, n. 9083; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-12-2018, n. 32006; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 06-02-2014, n. 2707).

L'esercizio di tale potere-dovere (ricordato, anche di recente, da Cass. civ., sez. trib., 25-01-2019, n. 2142) è invece rivendicato solo dal 23,08% degli intervistati.

Va segnalato che un discreto numero di intervistati ha selezionato, allo stesso tempo, la risposta *sub a)* e quella *sub c)*.

L'apparente contraddizione potrebbe trovare spiegazione assumendo che, per quanti hanno “abbinato” le due soluzioni, l'inammissibilità deve essere dichiarata **solo se** sia mancata la costituzione dell'appellato.

\* \* \*

**3) La notifica dell'appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio:**

Risposta	numero	Percentuale
a. è valida	13	10,57%
<b>b. è nulla</b>	<b>101</b>	<b>82,11%</b>
c. è inesistente	9	7,32%

La stragrande maggioranza degli intervistati ritiene la nullità della notifica dell'appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio (così l'82,11%).

La risposta prevalente è la stessa offerta da Cass. 31-03-2017, n. 8426, secondo cui **la violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 330, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa;** e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione

della notifica a norma dell'art. 291 stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (conf. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 06-02-2014, n. 2707).

V. però Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-01-2017, n. 529, per la quale nel processo tributario la notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario cui sia stato revocato il mandato e che sia stato sostituito da un altro è inesistente (come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.), una volta che la sostituzione sia stata portata a conoscenza della controparte mediante la memoria di costituzione del nuovo difensore, con l'allegazione della revoca della procura alle liti del precedente difensore.

\* \* \*

**4) Allorché non sia stato depositato l'avviso di ricevimento del ricorso introduttivo o dell'appello notificati a mezzo del servizio postale e il destinatario non si sia costituito:**

Risposta	numero	percentuale
a. <i>la commissione concede ex officio termine per la produzione dell'avviso</i>	27	21,95%
b. <i>la commissione concede termine per la produzione dell'avviso solo se richiesto dalla parte</i>	45	36,59%
c. <i>la commissione concede termine per la produzione dell'avviso solo se la parte ne faccia istanza dimostrando di aver tempestivamente richiesto all'amministrazione postale un duplicato dell'originale incolpevolmente perduto</i>	51	41,46%

Quantunque la posizione “più severa” sia quella che ha riscontrato il maggior numero di adesione (41,46%), la somma delle altre due (58,54%)

evidenzia un orientamento volto a favorire la prosecuzione del processo, senza che occorra che la parte ricorrente dimostri di essersi tempestivamente attivata per richiedere il duplicato dell'avviso di ricevimento.

Le risposte rese appaiono quindi in larga misura disallineate rispetto all'orientamento della Suprema Corte: v. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 01-10-2018, n. 23793, per quale, nel processo tributario, **allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto** (conf. Cass. civ., sez. trib., 14-04-2008, n. 9769).